

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1996

concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spagna)

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(96/721/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

La Comunità concede alla Spagna un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine di cui all'articolo 5 della decisione 93/383/CEE.

considerando che, all'articolo 3 della decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per le biotossine marine<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo di Vigo, Spagna, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine;

*Articolo 2*

Il Laboratorio del Ministerio di Sanidad y Consumo di Vigo, Spagna, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definiti all'articolo 5 della suddetta decisione; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento dei compiti in parola da parte del laboratorio;

*Articolo 3*

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata decisione;

*Articolo 4*

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

- 70 % a titolo di anticipo su richiesta della Spagna.
- il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte della Spagna entro il 1° marzo 1998.

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno;

*Articolo 5*

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili mutatis mutandis.

considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88<sup>(5)</sup>;

*Articolo 6*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

(3) GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 31.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.